



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MASSAFRA | UMBERTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ALESSANDRINO | RICCARDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | MARCELLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2014/2015
depositato il 11/12/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP04P200676 IRES-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP04P200676 IVA-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP04P200676 IRAP 2012
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO VITO
CORSO UMBERTO 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2014/2015

UDIENZA DEL

20/06/2016 ore 09:00

N°

1576

PRONUNCIATA IL:

20 GIU. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 GIU. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO
(dr. Giuseppe Perillo)

FATTO E DIRITTO

Contro l'avviso di accertamento indicato in epigrafe il contribuente ha proposto l'odierno ricorso. Ha dedotto preliminarmente di essere estraneo all'accertamento in oggetto, nulla essendo precisato o motivato nello stesso circa le ipotizzate responsabilità patrimoniali in capo a se stesso quale rappresentante legale della associazione ██████████. In particolare ha precisato che non si rileva la concreta sussistenza dell'attività gestoria da parte del ricorrente e se effettivamente quest'ultimo abbia posto in essere una qualsivoglia attività negoziale riferibile alla associazione: in particolare il ricorrente ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità solidale e personale di cui all'articolo 38 del codice civile non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza istituzionale dell'associazione bensì ad una attività negoziale concretamente svolta per conto di essa. Il ricorrente ha evidenziato la sua assoluta estraneità alle violazioni rilevate, considerato che l'attività riconducibile all'associazione era esercitata esclusivamente dal consiglio di amministrazione e non da egli, il quale, anche per la sua avanzata età, di fatto si limitava alla semplice sottoscrizione di alcuni atti.


Si è costituito in giudizio l'ufficio il quale ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendolo infondato.

Il ricorso deve essere invece accolto. Il richiamato articolo 38 del codice civile enuncia il duplice principio per il quale gli associati, in quanto tali, rispondono delle obbligazioni dell'associazione non riconosciuta solo nei limiti del fondo comune e ne rispondono senza limite o personalmente solo in quanto abbiano agito in nome per conto dell'associazione. Quest'ultima attività pertanto dipende non già dalla qualità di rappresentante astrattamente rivestita, bensì dallo svolgimento concreto di attività negoziale da cui sia derivata un'obbligazione per l'associazione non riconosciuta. La responsabilità non concerne un debito proprio dell'associato ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, quale centro di imputazione degli interessi, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che agito può essere inquadrabile fra quelle di garanzia assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente e non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante. La Suprema Corte ha precisato che la responsabilità personale e solidale prevista dall'articolo in parola di colui che agisce in nome per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. (Cass. 19.486/2009; 29.733/2011; 12.473/2015). I principi devono valere anche nel rapporto tributario con la conseguenza che l'ufficio, il quale si è limitato a richiamare la carica del ricorrente, non ha fornito ulteriori profili dai quali desumere la concreta attività gestoria svolta dal medesimo e riconducibile ad una attività di fatto che abbia impegnato l'associazione. Il ricorso conclusivamente dev'essere accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Condanna la parte resistente a rifondere a quella ricorrente le spese di lite liquidate in euro 250 oltre accessori.

Così deciso in Taranto il 20 giugno 2016.



Il presidente

